

N. 5/2022 R.G.Fall.

## TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

### Sezione I civile

Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.10.2022, ha emesso il seguente

### DECRETO

Il sig. Luca Barbon ha depositato una proposta di piano del consumatore in data 13.7.2022.

Detto piano è stato corredato dalla relazione particolareggiata prevista dall'art. 9 co. 3 *bis* L. 3/2012.

È stata, quindi, fissata udienza ai sensi dell'art. 12 *bis* L. 3/2012 per l'11.10.2022, chiedendo al ricorrente di rendere i chiarimenti di cui al provvedimento di fissazione di udienza, che il ricorrente rendeva con note del 7.10.2022.

Va preliminarmente valutata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità dell'istante alla disciplina di cui alla L. 3/2012.

Con riferimento al presupposto oggettivo, è necessario stabilire se l'istante si trovi in una situazione di sovraindebitamento.

L'art. 6 co. 2 lett. a) L. 3/2012 definisce il sovraindebitamento come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Come evidenziato anche nella relazione particolareggiata (doc. n. 4), il sig. Barbon dispone attualmente di un'unica entrata mensile media pari ad € 1.119,15 circa, derivante da lavoro dipendente a tempo determinato (pizzaiolo stagionale).

Il patrimonio del sig. Barbon è al momento costituito da un saldo attivo in conto corrente bancario pari a € 1.179,16, un'autovettura di tipo Fiat Punto del valore commerciale di € 1.200,00 (doc. n. 23) – della quale il ricorrente chiede di poter mantenere la disponibilità in quanto necessaria per



recarsi a lavoro – e una polizza vita del valore di € 2.100,81, che il sig. Barbon chiede di escludere dall'attivo liquidabile per potersi assicurare un deposito minimo contro gli imprevisti.

Il ricorrente è poi titolare della quota di 3/12 di bene immobile indiviso, destinato a casa familiare in cui vivono la ex moglie Favaro Patrizia con il figlio minore Barbon Simone (2013), il quale bene tuttavia viene escluso dal calcolo del patrimonio liquidabile, in quanto gravato da ipoteca a garanzia del pagamento del mutuo residuo di € 85.723,00 (pari a € 26.069,00 per la quota del ricorrente), il quale debito verrà pagato in via autonoma dal debitore ai sensi dell'art. 8 co.1 *ter* L. 3/2012.

Ne consegue che l'attivo patrimoniale, qui considerato ai fini dello squilibrio rispetto alle obbligazioni contratte, è pari a complessivi € 4.479,97.

Venendo, invece, al passivo a carico del sig. Barbon, egli risulta ad oggi debitore della somma complessiva di € 45.280,92 (cfr. relazione dell'OCC, pag. 4 e pagg. 12-14).

Escluso, appunto, il debito per il pagamento del mutuo ipotecario sulla casa familiare, che verrà estinto in via autonoma, avendo il debitore sempre pagato con regolarità le rate del medesimo (doc. n. 13), i debiti del sig. Barbon risultano derivare da due finanziamenti contratti rispettivamente nell'anno 2011 e 2016, per complessivi € 30.224,04, un debito di € 507,37 nei confronti della Regione Veneto per la tassa automobilistica e da accertamento tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate per omesso pagamento degli obblighi contributivi in favore dell'INPS nel periodo in cui il ricorrente svolgeva attività di impresa individuale, per complessivi € 8.566,26.

Tenuto conto altresì che il ricorrente deve provvedere al sostentamento proprio e contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore, appare evidente che il sig. Barbon si trova in una perdurante situazione di squilibrio patrimoniale rispetto alle obbligazioni assunte, da cui deriva la rilevante difficoltà (pressoché incapacità) di adempiervi regolarmente.

Si tratta, a questo punto, di valutare se il sig. Barbon presenti i requisiti richiesti sotto il profilo soggettivo dall'art. 6 L. 3/2012 e, in particolare, se l'istante rientri nella nozione di consumatore.

L'art. 6 co. 2 lett. b) L. 3/2012 definisce il consumatore quella persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.



Recentemente, sulla scia della riforma ad opera della L. 176/2020, che ha rimosso dall'art. 6 co. 2 lett. b) L. 3/2012 la locuzione “*esclusivamente*”, la giurisprudenza di merito – superando il precedente orientamento della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 1869/2016 – ha ritenuto “*ammissibile il piano del consumatore proposto dal sovraindebitato che abbia maturato debiti di natura mista (ossia tanto di natura imprenditoriale e/o professionale che non), dovendosi avere riguardo alla qualità dei debiti da ristrutturare, che connotano la proposta in sé considerati e nella loro composizione finale. Ne consegue che la qualifica di consumatore non è inficiata allorché i debiti siano (anche) parzialmente riconducibili all’attività imprenditoriale, dovendosi comunque tener conto della composizione complessiva del debito, secondo i criteri indicati da Cass. 2016/1869*” (Trib. Grosseto decreto 22.6.2021, Tribunale Napoli Nord 16.3.2021).

Secondo questa linea interpretativa, è ammissibile il piano del consumatore anche nel caso in cui il sovraindebitamento sia dovuto in parte a debiti da attività d’impresa, purché nel complesso la natura dell’esposizione debitoria sia *prevalentemente* riconducibile all’assunzione di obbligazioni estranee all’attività professionale.

Il giudizio di ammissibilità, dunque, si sposta dal piano dell’esclusività (ante riforma del 2020) al piano della prevalenza della natura consumeristica delle obbligazioni contratte.

Va segnalato che è parimenti discusso se, affermata l’ammissibilità al piano del consumatore del soggetto che abbia contratto debiti promiscui, purché prevalentemente estranei all’attività professionale, possano essere oggetto del piano tutti i debiti contratti – e segnatamente anche quelli da attività professionale – o se, al contrario, possano esservi inclusi i soli debiti estranei all’attività professionale.

Si riscontrano sul punto tre tesi, una sola delle quali ritiene – in parziale continuità con l’orientamento antecedente alla riforma del 2020 (Cass. 1869/2016) – che il piano del consumatore, ancorché ammissibile in presenza di debiti promiscui, possa avere ad oggetto solo debiti estranei all’attività professionale.

Questo giudice, tuttavia, ritiene di aderire alle altre due impostazioni interpretative, secondo le



quali, una volta ammesso il piano del consumatore sulla base del giudizio di prevalenza, lo stesso giudizio debba applicarsi anche in relazione ai crediti oggetto del piano medesimo, con la conseguenza che possono esservi inclusi anche i crediti derivanti dall'attività d'impresa se rispetto a questi risultano comunque prevalenti i crediti estranei all'attività professionale.

Ciò, a maggior ragione, nei casi in cui – come in quello di specie – il richiedente abbia cessato l'attività professionale, assumendo la qualifica di consumatore in ragione dell'estraneità al mercato imprenditoriale (Trib. Napoli Nord 16.3.2021).

Nel caso di specie, il sig. Barbon ha documentato di aver cessato l'attività d'impresa nell'anno 2017 e che l'unico debito derivante dalla pregressa attività professionale è quello di € 8.566,26, per debiti contributivi, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in misura nettamente inferiore al resto dei debiti contratti per ragioni estranee all'attività professionale che ammontano a complessivi € 36.714,66.

Deve quindi essere affermata la qualità di consumatore del sig. Barbon ai fini dell'ammissibilità ai sensi dell'art. 6 L. 3/2012.

Quanto, poi, alle condizioni previste dall'art. 7 co. 2 L. 3/2012, il sig. Barbon non è sottoponibile a procedure concorsuali diverse da quella in esame, non risulta aver utilizzato negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L. 3/2012 né ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* l. 3/2012.

Inoltre, il sig. Barbon, con l'ausilio dell'OCC, ha fornito la documentazione che consente di ricostruire nel complesso la sua situazione economica e patrimoniale.

Ciò detto e venendo al contenuto del piano del consumatore proposto dal sig. Barbon, lo stesso propone una rateizzazione in 4 anni con versamento di € 214,00 mensili per tredici mensilità, con conseguente pagamento integrale delle prededuzioni e dei creditori privilegiati nonché il pagamento nei limiti della percentuale del 9,58% dei debiti chirografari.

Ritiene questo giudice che il piano del consumatore, così come sopra descritto, sia meritevole di omologa.



Dalla esposizione della situazione personale del sig. Barbon, non emergono, anche alla luce della relazione particolareggiata dell'OCC, profili di colpa grave, malafede o frode del consumatore nella determinazione del sovraindebitamento.

A tal riguardo va evidenziato che il sig. Barbon ha contratto tre finanziamenti, tutti rivolti all'acquisto e alla ristrutturazione dell'immobile adibito a casa familiare: il mutuo del 2008 per l'importo di complessivi €140.000,00, sempre puntualmente onorato dal debitore, un secondo contratto di mutuo nell'anno 2011 con Agos s.p.a. per € 9.937,04 a fronte di una rata mensile di € 482,00, attualmente in sofferenza, ed un terzo contratto di mutuo concluso con Unicredit Banca s.p.a. nell'anno 2016 per complessivi € 20.287,00 a fronte di una rata mensile di € 362,33, anche questo in sofferenza.

Con riguardo a quest'ultimo finanziamento, l'OCC evidenzia che, al momento della stipula del contratto di mutuo, il sig. Barbon si trovava già in una situazione di manifesta incapacienza economica, attesa la chiusura di fatto dell'attività professionale, tale che il reddito lordo del ricorrente ammontava per l'anno 2016 a complessivi € 2.236,00, essendo quindi evidente che Unicredit Banca s.p.a. non aveva all'epoca adeguatamente valutato il merito creditizio del debitore a cui rilasciava il mutuo, così, quanto meno, concorrendo nella determinazione del sovraindebitamento del debitore.

Come segnalato anche dall'OCC i maggior fattori di crisi economica del ricorrente sono da ricondursi, da un lato, alla crisi dell'attività economica dallo stesso intrapresa sino al 2017 e, dall'altro lato, dalla crisi coniugale con la moglie, Favaron Patrizia, la quale pure collaborava nella ditta individuale del sig. Barbon e che aveva prestato (in uno ai suoi genitori) la garanzia per la maggior parte dei debiti dallo stesso contratti.

In conseguenza degli elementi di fatto sopra evidenziati, deve ritenersi che il sig. Barbon non fosse in colpa nel momento di assunzione delle obbligazioni, in quanto faceva ragionevolmente affidamento sui proventi della propria attività economica e sulla complessiva capacità economica della famiglia, che includeva all'epoca anche la coniuge Favaron Patrizia e la di lei famiglia



originaria.

Per tutto quanto sin qui detto, va espresso un giudizio di meritevolezza rispetto al proponente.

Infine, ritiene questo giudice che possa essere espresso un giudizio di fattibilità del piano qui in esame, e ciò nonostante il relativamente lungo termine di durata dello stesso (4 anni) e dell'esigua somma mensile destinata ai creditori.

Innanzitutto, va valorizzato il fatto che il sig. Barbon è nato nell'anno 1983 e, quindi, è ragionevole ritenere che egli sarà nelle condizioni di poter continuare a lavorare regolarmente nei prossimi 4 anni, come di fatto già lavora con contratto di lavoro dipendente.

A tal proposito giova evidenziare che il sig. Barbon, pur impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato, è dotato di professionalità specifica (pizzaiolo) tale da rendere ragionevole la sua sicura affermazione nell'ambito lavorativo, ancorché stagionale.

Appare, quindi, di poter ritenere che il ricorrente manterrà la propria occupazione quantomeno per il tempo necessario al soddisfacimento dei creditori nelle percentuali sopra indicate.

In ogni caso, se così non dovesse essere, i creditori si potranno attivare per vedere cessati gli effetti della omologa ai sensi dell'art. 14 *bis* L. 3/2012.

Da ultimo, va affermata la fattibilità del piano nonostante lo stesso preveda l'esclusione dalla liquidazione del veicolo Fiat Punto e dei depositi bancari ed assicurativi intestati al debitore per complessivi € 3.279,16.

Quanto al veicolo si tratta di automobile di ridottissimo valore economico, che di poco gioverebbe alla procedura e, anzi, rischierebbe di comprometterla rendendo più difficile al ricorrente lo spostamento anche ai fini del raggiungimento del luogo di lavoro.

Quanto invece ai depositi finanziari, si tratta – ancora una volta – di somme di ridotta incidenza sul soddisfacimento dei creditori, ma che, al contrario, permettono una maggiore fattibilità del piano, nella misura in cui tutelano il debitore dalle sopravvenienze, evitando di mettere a rischio il già esiguo reddito mensile del debitore destinato al soddisfacimento dei creditori come da piano.

Per tutto quanto sin qui detto, il piano del consumatore può essere omologato.



Non si procede alla nomina di un liquidatore, in quanto non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 L. 3/2012, salva una futura nomina in caso di richiesta in tal senso da parte della ricorrente.

**P.Q.M.**

visto l'art. 12 *bis* L. 3/2012,

- 1) omologa il piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Luca Barbon;
- 2) dispone la pubblicazione del presente decreto presso il sito del Tribunale di Venezia.

Si comunichi

Venezia, 25.10.2022

**Il G.D.**

Dott.ssa Silvia Bianchi

